



## ***ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA REGIONE TOSCANA***

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  
(di seguito, Ministero dell'ambiente)

e

il Presidente della Regione Toscana

**VISTA** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

**CONSIDERATO** che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM<sub>10</sub> ed il biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

**CONSIDERATO** che, con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto,

negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM<sub>10</sub> rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano;

**CONSIDERATO** che la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM<sub>10</sub> e del biossido di azoto NO<sub>2</sub> sul territorio italiano;

**CONSIDERATO** che la Commissione Europea in data 17 maggio 2018 ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'UE per mancato rispetto dei valori limite di concentrazione di PM<sub>10</sub> stabiliti per la qualità dell'aria e per avere omesso di prendere misure appropriate;

**CONSIDERATO** che i superamenti dei valori limite del materiale particolato PM<sub>10</sub> oggetto di procedura di infrazione che interessano la Toscana sono stati registrati nella Zona Valdarno Pisano e Piana lucchese (IT0909) e nella Zona di Prato-Pistoia (IT0907) e, in particolare, nelle rispettive aree di superamento "Piana lucchese" e "Piana Prato-Pistoia" costituite dai Comuni identificati nella deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 1182, e individuate nell'allegato 2 al presente accordo;

**CONSIDERATO** che, nel 2017, il limite dei 35 superamenti annuali della media giornaliera di 50 µg/m<sup>3</sup> non è stato rispettato in 2 stazioni di fondo della rete regionale appartenenti alla zona Prato-Pistoia (IT0907) (in particolare nella stazione PT-Montale) ed alla zona Valdarno pisano e Piana lucchese (IT0909) (in particolare nella stazione di LU-Capannori); mentre nel 2018 i superamenti sono stati confermati solo per la stazione LU-Capannori;

**CONSIDERATO** che le zone Prato – Pistoia e Valdarno Pisano - Piana lucchese, in cui si sono verificati negli ultimi 5 anni superamenti dell'inquinante PM<sub>10</sub>, presentano caratteristiche orografiche e climatiche tali da poter interferire con il raggiungimento del rispetto del valore limite di qualità dell'aria;

**CONSIDERATO** che per le aree di superamento "Piana lucchese" e "Piana Prato-Pistoia" i risultati del progetto regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOscana) indicano che la principale causa è da ricercarsi nella combustione delle biomasse ad uso civile, e nell'abbruciamento all'aperto di sfalci e potature;

**CONSIDERATO** che le emissioni "exhaust" dei veicoli diesel, pur non essendo la causa principale dei superamenti in termini di massa in queste aree, sono la fonte di inquinamento con il massimo effetto sulla salute umana, e che è pertanto utile perseguire una politica di limitazione di queste emissioni;

**CONSIDERATO** che i fattori di emissione di materiale particolato associati ai veicoli diesel euro 3 ed euro 4 continuano ad essere rilevanti (mentre quelli associati a veicoli diesel euro 5 sono di un ordine di grandezza inferiore e sostanzialmente comparabili con quelli delle vetture a benzina) e che l'estensione di limitazioni al traffico degli interventi contingibili per le aree di superamento "Piana lucchese" e "Piana Prato-Pistoia" dovrà prevedere, in caso di situazioni acute di inquinamento, il blocco del traffico per le vetture diesel euro 3 ed euro 4 per il periodo critico dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno;

**CONSIDERATO** che il 7 marzo 2019 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per non aver rispettato, tra il 2010 e il 2017, il valore limite annuale di biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

**CONSIDERATO** che tale limite annuale per il biossido di azoto NO<sub>2</sub> non è stato rispettato nella sola zona IT0906 "Agglomerato di Firenze" e che pertanto la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea riguarda solo la suddetta zona;

**CONSIDERATO** che per la zona "Agglomerato di Firenze" il superamento riguarda unicamente la stazione di traffico denominata FI-Gramsci ubicata nel Comune di Firenze mentre le altre stazioni di traffico e quelle di fondo e traffico della zona presentano valori ampiamente entro i limiti;

**CONSIDERATO** che il biossido di azoto NO<sub>2</sub> ha una componente primaria, direttamente emessa dai veicoli diesel, ed una componente secondaria dovuta alla trasformazione in atmosfera del monossido di azoto NO che si forma in tutti i processi di combustione indipendentemente dal combustibile utilizzato, componente che viene registrata principalmente dalle stazioni di fondo;

**CONSIDERATO** che, nella zona "Agglomerato di Firenze", la principale sorgente dei superamenti dei limiti del biossido di azoto NO<sub>2</sub> deve ritenersi legata al traffico ed in particolare alle emissioni "exhaust" dei veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, che si stima contribuiscano rispettivamente per il 15%, 29% e 34% (per un totale complessivo pari al 78%) alle emissioni di biossido di azoto NO<sub>2</sub> derivanti da traffico, secondo i dati ACI sul parco circolante al 2017, con la conseguenza che nella zona "Agglomerato di Firenze" si deve prevedere il blocco del traffico in modo graduale per i veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5;

**CONSIDERATO** che nel 2015, con riferimento a tutto il territorio nazionale, è stato stipulato un protocollo d'intesa ("Protocollo Antismog") tra il Ministro dell'ambiente, la Conferenza delle Regioni e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, ad incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, a disincentivare l'uso del mezzo privato, ad abbattere le emissioni ed a favorire le misure intese ad aumentare l'efficienza energetica;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 1° gennaio 2016, n. 814 che definisce per le aree di superamento le modalità di attivazione degli interventi contingibili e urgenti al verificarsi del perdurare di situazioni di inquinamento diffuso;

**VISTA** la necessità di estendere le limitazioni alla circolazione di cui alla deliberazione sopracitata ad ulteriori categorie di veicoli in coerenza con quanto previsto dal presente accordo;

**VISTA** la deliberazione Giunta Regionale del 9 dicembre 2015, n. 1182 con la quale le aree di superamento “Agglomerato di Firenze”, “Piana lucchese” e “Piana Prato-Pistoia”, sono state identificate tra quelle per le quali i Comuni appartenenti sono soggetti alla elaborazione e all’adozione dei Piani di Azione Comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9, “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”;

**CONSIDERATO** che, con la deliberazione del 18 luglio 2018, n. 72, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell’Aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità delle aree sopra indicate, prevede specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati, tra cui quello di “portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto NO<sub>2</sub> e materiale particolato PM<sub>10</sub> entro il 2020”;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle principali sorgenti di inquinamento, il PRQA individua la sorgente principale di inquinamento nella combustione delle biomasse per quanto attiene il materiale particolato PM<sub>10</sub> e nei veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 per quanto attiene il biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

**CONSIDERATO** che, nelle procedure di infrazione comunitarie in atto, assume un particolare rilievo l’individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei limiti di qualità dell’aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l’esito delle procedure;

**CONSIDERATO** che, in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l’Italia;

**CONSIDERATO** che è pertanto necessario attivare, attraverso un apposito accordo, importanti misure di risanamento della qualità dell’aria sia in relazione al materiale particolato PM<sub>10</sub>, sia in relazione al biossido di azoto NO<sub>2</sub>, da applicare nel territorio della Regione Toscana, in aggiunta alle misure già previste nel PRQA, anche grazie al reperimento e al riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

convengono e sottoscrivono quanto segue

## **Articolo 1**

### ***Oggetto***

1. Con il presente accordo le Parti individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente accordo la Parti promuovono, per quanto di rispettiva competenza, il reperimento di nuove risorse ed il riorientamento di quelle disponibili.

## **Articolo 2**

### ***Impegni della Regione Toscana***

1. Ai fini del presente accordo, la Regione Toscana si impegna a:

a) introdurre nei piani di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi una limitazione della circolazione, da applicare a partire dal 1° novembre 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18,30, fatte salve eventuali deroghe, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 4". La limitazione è estesa alla categoria "Euro 5" a partire dal 1° novembre 2025. Le limitazioni si applicano al Comune di Firenze, nelle aree individuate in allegato 1, in cui si verificano superamenti del limite previsto dalla normativa per la media annuale del biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

b) introdurre nei piani di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi una limitazione della circolazione di carattere contingibile e urgente, da applicare a partire dal 1° novembre 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18,30, fatte salve eventuali deroghe, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 4". Le limitazioni si applicano ai comuni di cui all'allegato 2 e al verificarsi delle condizioni di cui all'allegato 3;

c) prevedere, entro il 31 dicembre 2021, nei piani di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del

D.M. n. 187 del 7 novembre 2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide” nei comuni di cui all'allegato 2;

d) prevedere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo la concessione di contributi per la sostituzione di una o più tipologie di veicoli che risultino immatricolati nel comune di Firenze, oggetto della limitazione di cui alla lettera a), con veicoli a basso impatto ambientale quali, veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, elettrica plug-in, ibrida-elettrica o esclusivamente GPL o gas metano;

e) adottare, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, un sistema di erogazione di contributi a famiglie residenti nelle aree di superamento “Piana lucchese”, “Piana Prato-Pistoia” e “Agglomerato di Firenze” per sostituire impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti di condizionamento degli edifici, quali le pompe di calore con priorità per quelle servite da pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici;

f) potenziare entro dodici mesi a livello regionale, in collaborazione con le amministrazioni comunali, la rete delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici attraverso la realizzazione degli interventi previsti dal PNire (Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica);

g) promuovere il potenziamento, nelle aree urbane, delle infrastrutture per la mobilità ciclo pedonale;

h) concorrere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo alla definizione, con i comuni di cui all'allegato 2, di una regolamentazione omogenea per la sosta agevolata per tutti i veicoli alimentati a carburanti alternativi in accordo a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 257/16;

i) adottare o promuovere l'adozione, in funzione del vigente riparto di competenze, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, di forme di incentivazione all'uso del trasporto pubblico locale (come incentivi per abbonamenti, biglietto unico treno-bus, biglietto giornaliero, ecc.);

j) introdurre nei piani di qualità dell'aria, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

k) adottare, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, un sistema di

erogazione di contributi per le piccole aziende agricole e cittadini titolari di coltivazioni arboree (quali ad esempio l'ulivo) nelle aree di superamento "Agglomerato di Firenze", "Piana lucchese" e "Piana Prato-Pistoia" per l'acquisto di biotrituratori e per una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela della qualità dell'aria;

l) adottare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, un sistema di erogazione di finanziamenti ai Comuni delle aree di superamento "Piana lucchese", "Piana Prato-Pistoia" e "Agglomerato di Firenze" per la messa a dimora di specie arboree particolarmente performanti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

m) attivazione di iniziative volte alla diffusione della micro-mobilità urbane;

n) promuovere azioni di coordinamento dei mobility manager delle imprese e degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 27 Marzo 1998 con le aziende del trasporto pubblico anche al fine di individuare forme condivise di incentivazione;

o) promuovere iniziative pubbliche finalizzate ad illustrare i benefici di normative come quelle in materia di "Ecobonus", "Conto termico 2.0", ecc., volte a ridurre le emissioni dovute al riscaldamento domestico, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati (amministratori di condominio, imprese edili, commercialisti, istituti finanziari) e la collaborazione degli URP dei Comuni delle aree di superamento "Agglomerato di Firenze", "Piana lucchese" e "Piana Prato-Pistoia"; tali iniziative possono includere sportelli per l'informazione e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai benefici previsti dalla legge e dal presente accordo o ad altre agevolazioni per la sostituzione di camini e stufe tradizionali con sistemi ad alta efficienza, per la riqualificazione energetica degli edifici, ecc.

p) promuovere con gli enti locali interessati campagne informative e di sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria e potenziare i canali di comunicazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici;

2. L'applicazione dei divieti e degli obblighi introdotti nei piani ai sensi del comma 1, è assicurata attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti da parte delle autorità competenti, in conformità all'ordinamento regionale.

### **Articolo 3**

#### ***Impegni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare***

1. Ai fini del presente accordo, il Ministero dell'ambiente si impegna a:

- a) contribuire, con risorse fino ad un massimo di 4 milioni di euro, all'attuazione, da parte della Regione Toscana, di uno o più impegni di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) fermo restando quanto stabilito nell'articolo 2, comma 1, lettera a), formulare una apposita proposta, nell'ambito del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4, volta ad introdurre nel presente accordo l'impegno a considerare le emissioni di CO2 quale ulteriore parametro da valutare per la definizione delle limitazioni della circolazione;
- c) fermo restando l'obiettivo generale della riduzione del numero complessivo dei veicoli circolanti da perseguire nel medio periodo, attivare le opportune procedure di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di individuare le risorse necessarie a finanziare la sostituzione dei veicoli oggetto dei divieti da applicare nel 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a);
- d) attivare le opportune interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di valutare la possibilità di aggiornare le tasse automobilistiche utilizzando il criterio del bonus-malus;
- e) promuovere iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di accelerare, nel breve periodo, la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni in luogo di veicoli diesel e, nel medio periodo, la riduzione del numero di veicoli circolanti nelle aree urbane incentivando sistemi di mobilità alternativa;
- f) assicurare che, per tutte le proposte di propria competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa in materia di qualità dell'aria, sia valutata come prioritaria l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo;
- g) promuovere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di modifica del decreto legislativo 285/1992, finalizzata ad includere gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente nelle procedure di determinazione dei limiti di velocità;
- h) attivare le opportune procedure di concertazione con il Ministero dello sviluppo economico al fine di aggiornare il decreto ministeriale 16 febbraio 2016, in materia di "conto termico", e l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, in modo da assicurarne la preferenza verso l'installazione di generatori di calore a biomassa aventi la certificazione con classe di qualità non inferiore a 4 stelle di cui al DM 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".

#### **Articolo 4**

##### ***Monitoraggio e attuazione dell'accordo***

1. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione del presente accordo è istituito, presso il



Ministero dell'ambiente, un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti di ciascuna Parte a cui possono partecipare anche i rappresentanti dei Comuni delle zone interessate dall'attuazione dell'accordo stesso, avente il compito di effettuare periodicamente, comunque almeno una volta ogni sei mesi, una ricognizione in merito all'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 2 e 3 e di formulare proposte relative all'integrazione o all'estensione dell'accordo ai sensi dell'articolo 5.

#### **Articolo 5**

##### ***Integrazione o estensione dell'accordo***

1. Con successivo atto integrativo le Parti possono concordare integrazioni o estensioni del presente accordo dirette ad individuare ulteriori misure da attuare ai fini previsti dall'articolo 1.

#### **Articolo 6**

##### ***Trasferimento e rendicontazione dei contributi***

1. Con decreto del Direttore della Direzione Generale CLEA o di altra Direzione competente in materia del Ministero dell'ambiente, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, si prevedranno le modalità di trasferimento e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 7**

##### ***Informazione del pubblico***

1. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito ai contenuti del presente accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali.

2. Ciascuna Parte assicura un'adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente accordo.

Firenze, 11 febbraio 2020

**Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

**Sergio Costa**


---

**Il Presidente della Regione Toscana**

**Enrico Rossi**

---

**ALLEGATO 1 - IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA DELLE ZONE DEL COMUNE DI FIRENZE SOTTOPOSTE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2 LETTERA A)**



**ALLEGATO 2 - ELENCO COMUNI SOGGETTI ALL'ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI DI AZIONE COMUNALE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI CONTINGIBILI RELATIVAMENTE AL MATERIALE PARTICOLATO FINE PM10**

**Area di Superamento:** Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.lgs n. 155/2010 si intende per "Area di Superamento" quell'area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area è individuata sulla base della rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellazione.

Nella Regione Toscana, anche a fini cautelativi e per evitare le variabili connesse con la meteorologia per l'identificazione delle aree di superamento sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto di un periodo di osservazione sufficientemente lungo (5 anni) e di un periodo di precauzione per il quale nel quinquennio di osservazione è sufficiente il superamento del valore limite per un solo anno.

Per quanto sopra la definizione di "Area di Superamento" adottata è la seguente: *porzione del territorio regionale toscano comprendente parte del territorio di uno o più comuni anche non contigui, rappresentata da una stazione di misura della qualità dell'aria che ha registrato nell'ultimo quinquennio almeno un superamento del valore limite o del valore obiettivo di un inquinante.*

<b>Area di superamento "Agglomerato di Firenze"</b>	<b>Comuni</b>
	<b>Bagno a Ripoli</b>
	<b>Calenzano</b>
	<b>Campi Bisenzio</b>
	<b>Firenze</b>
	<b>Lastra a Signa</b>
	<b>Scandicci</b>
	<b>Sesto Fiorentino</b>
<b>Signa</b>	

*Dall'Area di superamento sono escluse le aree collinari e montane dei singoli comuni*

<b>Area di Superamento "Piana Prato-Pistoia"</b>	<b>Comuni</b>
	<b>Agliana</b>
	<b>Carmignano</b>
	<b>Montale</b>
	<b>Montemurlo</b>
	<b>Pistoia</b>
	<b>Poggio a Caiano</b>
	<b>Prato</b>
	<b>Quarrata</b>
	<b>Serravalle Pistoiese</b>

*Dall'Area di superamento sono escluse le aree collinari e montane dei singoli comuni. Per il Comune di Pistoia l'area di superamento s'intende limitatamente all'area non urbana Sud Est*

<b>Area di Superamento “Piana lucchese”</b>	<b>Comuni</b>
	<b>Altopascio</b>
	<b>Buggiano</b>
	<b>Capannori</b>
	<b>Chiesina Uzzanese</b>
	<b>Lucca</b>
	<b>Massa e Cozzile</b>
	<b>Monsummano Terme</b>
	<b>Montecarlo</b>
	<b>Montecatini Terme</b>
	<b>Pescia</b>
	<b>Pieve a Nievole</b>
	<b>Ponte Buggianese</b>
	<b>Porcari</b>
<b>Uzzano</b>	

*Dall’Area di superamento sono escluse le aree collinari e montane dei territori dei comuni indicati*

## ALLEGATO 3 MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI

Le procedure di attivazione delle misure contingibili nei comuni critici di cui all'Allegato 2), si attivano in base all'**Indice di Criticità per la Qualità dell'aria (ICQA)**, introdotto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana 814/2016 con lo scopo di regolare l'attivazione degli interventi contingibili ed urgenti da parte dei comuni soggetti.

L'ICQA si basa sui valori delle concentrazioni di PM10 registrati dalle stazioni di fondo della rete regionale nelle Aree di Superamento e sulle previsioni meteorologiche relative alla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati, fornite dal Consorzio LaMMA (DGRT 814/16, Allegato B).

Dal 1 Novembre al 31 Marzo dopo le ore 13, per ogni Area di superamento, sul sito dell'ARPA Toscana sono pubblicati:

- Il numero dei giorni di superamento di PM10 rilevati da ARPA Toscana negli ultimi 7 giorni nelle stazioni di riferimento.
- le previsioni sulle condizioni di dispersione dell'atmosfera effettuate da Consorzio LaMMA per il giorno corrente ed i successivi 2 giorni, dallo stesso ente così definite:

<b>Verde</b>	Condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti (previsioni meteo favorevoli);
<b>Arancio</b>	Condizioni meteo indifferenti all'accumulo degli inquinanti (previsioni meteo indifferenti);
<b>Rosso</b>	Condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti (previsioni meteo critiche);

L'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) previsto al comma 3 ter art 13 l.r. 9/2010 può assumere 2 valori nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno secondo la seguente regola:

– **valore 1** come valore di default, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste, sempre attivo nel periodo critico dal 1° novembre al 31 marzo per le aree di superamento di cui all'allegato 2 (DGRT 1182/2015 e smi.).

Gli interventi contingibili e urgenti da attivare con ordinanza sindacale sono quelli legati al modulo 1.

– **valore 2** l'indice passa 2, qualora la somma del numero dei giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM10 nei 7 giorni precedenti e delle condizioni previste favorevoli all'accumulo di inquinanti (semafori rossi) e nei 3 giorni successivi sia pari a 7 (ad esempio: se nei precedenti 7 giorni vi sono stati 4 superamenti del limite del PM10 e sono previsti 3 giorni con condizioni favorevoli all'accumulo "semafori rossi") in tal caso gli interventi contingibili e urgenti da attivare con ordinanza sindacale sono quelli legati al modulo 2.

Nell'ordinanza dovrà essere indicato il periodo di validità degli interventi (tipicamente 4-5 giorni).

Gli interventi sono suddivisi in 2 moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1, i secondi legati al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 2.

Di seguito sono riportati alcuni degli interventi che le Amministrazioni comunali possono ricomprendere nei loro Piani di azione comunale.

### **Interventi di modulo 1 (ICQA=1)**

#### **1. Informazione ai cittadini**

Inviti e raccomandazioni a comportamenti virtuosi (buone pratiche) per ridurre le emissioni in particolare per l'utilizzo di biomassa per riscaldamento e abbruciamento all'aperto di residui vegetali.

#### **2. Divieto di combustione all'aperto di biomassa nelle aree urbane.**

E' vietata la combustione incontrollata di biomasse.

Misura valida solo per le aree di superamento Piana Lucchese e Prato – Pistoia.

### **Interventi di modulo 2 (ICQA=2)**

#### **3. Divieto di combustione all'aperto di biomassa nelle aree urbane.**

E' vietata la combustione incontrollata di biomasse.

Misura che si estende anche all'area di superamento all'Agglomerato di Firenze.

#### **4. Incentivi utilizzo mezzi pubblici**

Attivazione di incentivi per l'utilizzo del trasporto pubblico locale e la mobilità condivisa;

#### **5. Limitazioni alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti**

E' vietata la circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti così come definite all'art.2 lett.b) del presente Accordo;

#### **6. Utilizzo biomassa per riscaldamento esclusivamente in impianti ad alta efficienza**

L'utilizzo biomassa per riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.